

# **Il ruolo delle autonomie locali nella cooperazione decentrata. Libano: esperienze di cooperazione a confronto**

*Luigino Sergio*

## **1. La normativa di riferimento**

La cooperazione decentrata è stata introdotta nell'ordinamento del nostro Paese dalla IV Convenzione di Lomé (dal nome della Capitale del Togo dove si svolsero le cerimonie), sottoscritta il 15 dicembre 1989 ed entrata in vigore il 10 settembre 1991 (scadenza il 28 febbraio 2000)<sup>1</sup>.

La IV Convenzione di Lomé ha, tra l'altro, l'obiettivo di promuovere la cooperazione decentrata, grazie alla collaborazione di partner locali, pubblici e privati, organizzazioni non governative, sindacati, enti locali, con il fine dello sviluppo partecipativo delle comunità locali.

La Convenzione di Lomé, che associa Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico a quelli dell'Europa, consente assistenza finanziaria attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo (FES), alimentato da contributi specifici degli Stati membri, e annovera tra gli obiettivi fondamentali dello sviluppo, il rispetto dei diritti dell'uomo, i diritti sociali, economici e culturali.

<sup>1</sup> Vedi ora Accordo di Cotonou: Decisione 2005/599/CE del Consiglio del 21 giugno 2005, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.

Per cooperazione decentrata s'intende l'azione di cooperazione realizzata dalle Regioni e dagli enti locali nell'ambito di relazioni di partenariato territoriale con istituzioni locali (per quanto possibile omologhe) dei Paesi con i quali si coopera. Tali azioni sono finalizzate a stabilire e consolidare lo sviluppo reciproco equo e sostenibile. Per la loro realizzazione ci si avvale della partecipazione attiva degli attori pubblici e privati nei rispettivi territori<sup>2</sup>.

L'ultimo decennio ha registrato l'aumento numerico degli attori delle attività di cooperazione decentrata e dunque l'intensificarsi delle iniziative ad essa connesse.

Il riferimento giuridico per la cooperazione decentrata è individuabile a livello nazionale in una serie di norme: L. 49/1987<sup>3</sup>; D.p.r. 177/1988<sup>4</sup>; L. 68/1993<sup>5</sup>; D.lgs. 267/2000<sup>6</sup>; L. 131/2003<sup>7</sup>; nonché variegata normativa emanata in questo settore dalle Regioni<sup>8</sup>.

Negli ultimi anni la cooperazione decentrata ha registrato un forte dinamismo degli enti locali che ha consentito la moltiplicazione dei rapporti internazionali tra le varie realtà locali nazionali e quelle dei Paesi in via di sviluppo che hanno consentito di rafforzare le politiche di partenariato pubblico – privato, di sviluppare reciprocamente i rispettivi territori e di rafforzare i processi di decentramento istituzionale.

Oltre che dalle Regioni un ruolo di primo piano è stato assunto dai Comuni e dalle Province.

La legge 68/1993 all'art. 19, rubricato "Attività di Cooperazione allo sviluppo degli enti locali", c. 1, prevede che tanto l'ANCI

<sup>2</sup> Linee guida della Direzione generale cooperazione allo sviluppo sulla cooperazione decentrata, approvate dal Comitato Direzionale, con delibera n. 9 del 15 marzo 2010.

<sup>3</sup> L. 26 febbraio 1987, n. 49, *Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*, in G.U. 28 febbraio 1987, n. 49, S.O.

<sup>4</sup> D.p.r. 12 aprile 1988, n. 177, *Approvazione del regolamento di esecuzione della L. 26 febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*, in G.U. 3 giugno 1988, n. 129, S.O.

<sup>5</sup> L. 19 marzo 1993, n. 68, *Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica*, in G.U. 20 marzo 1993, n. 66.

<sup>6</sup> D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, in G.U. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

<sup>7</sup> L. 5 giugno 2003, n. 131, *Disposizione per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3*, in G.U. 10 giugno 2003, n. 132.

<sup>8</sup> Per la Regione Puglia v. la L.r. 25 agosto 2003, n. 20, *Partenariato per la cooperazione*, in B.U. 1 settembre 2003, n. 100.

(Associazione nazionale Comuni italiani) quanto l'UPI (Unione Province italiane) possono essere individuati in qualità di soggetti idonei a realizzare programmi del Ministero degli Affari Esteri inerenti la Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, attraverso la stipula di apposite convenzioni che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per iniziative di cooperazione, da attuarsi anche da parte dei singoli associati.

Il c. 1-*bis* prevede poi che sia i Comuni, sia le Province, possono destinare un importo non superiore allo 0,80% della somma dei primi tre Titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione, al fine di sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.

Tale normativa è stata poi recepita dal Tuel, di cui al D.lgs. 267/2000, art. 272, rubricato "Attività delle associazioni nella cooperazione allo sviluppo" che recita:

1. L'Anci e l'Upi possono essere individuate quali soggetti idonei a realizzare programmi del Ministero degli Affari Esteri relativi alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, nonché ai relativi regolamenti di esecuzione. A tal fine il competente ufficio del Ministero degli Affari Esteri è autorizzato a stipulare apposite convenzioni che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli associati.

2. I Comuni e le Province possono destinare un importo non superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.

Inoltre, la L. 131/2003 prevede all'art. 6 che «Regioni e Province autonome [...] possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale» [potendo altresì] «...concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali [...] o accordi di natura tecnico-amministrativa o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale».

Ai sensi dello stesso art. 6, c. 7, «I Comuni, le Province, le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al c. 2 ogni iniziativa».

## 2. La politica dei gemellaggi nelle autonomie locali territoriali

Un utile strumento per varare interventi di cooperazione decentrata è costituito dai gemellaggi, la cui normativa di riferimento è individuabile nel D.p.r. 31 marzo 1994<sup>9</sup>.

Il termine gemellaggio deriva da *gemello* che estensivamente indica ciò «che è simmetrico o parallelo, che è in coppia con altro; che nasce o si sviluppa contemporaneamente o parallelamente»<sup>10</sup>. Gemellaggio è neologismo che indica dunque il «particolare legame di amicizia e di mutua collaborazione instaurato fra due Città di Stati diversi, in genere sulla base di caratteristiche comuni»<sup>11</sup>. Il gemellaggio è un utile mezzo di sensibilizzazione politica e di cooperazione tra enti locali territoriali di Paesi diversi. «Un gemellaggio è l'unione di due comunità che, in tal modo, tentano di agire partendo da una prospettiva europea e con l'obiettivo di affrontare i loro problemi e di instaurare tra loro legami sempre più stretti di amicizia». Tale definizione viene da *Jean Bareth* uno dei fondatori del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa.

Il Consiglio dei Comuni è stato fondato a Ginevra nel 1951 da alcuni Sindaci di città europee e successivamente si è trasformato, dopo aver consentito l'ingresso delle Regioni al suo interno, in Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, organismo che annovera oltre 50 associazioni nazionali di Città e Regioni di diversi Paesi. Il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa ha svariati settori di intervento come i trasporti, l'ambiente, le pari opportunità. Tale organismo ha come finalità la difesa ed il rafforzamento dell'autonomia degli enti locali e regionali, la facilitazione della loro gestione, lo sviluppo dello spirito europeo, l'integrazione con le istituzioni europee esistenti, l'influenza sulla legislazione europea al fine di garantire gli interessi delle istituzioni locali e regionali, promozione dei principi di buon governo, stimolare lo scambio di buone prassi tra i suoi membri, incoraggiare la cooperazione internazionale delle autorità locali europee<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> D.p.r. 31 marzo 1994, *Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle Regioni e delle Province autonome*, in G.U. 19 luglio 1994, n. 167.

<sup>10</sup> S. BATTAGLIA, *Grande dizionario della lingua italiana*, UTET, Torino, 1970, p. 637.

<sup>11</sup> *Ivi*, p. 637.

<sup>12</sup> Finalità tratte dallo Statuto del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa.

In caso di gemellaggio l'ente sub-regionale deve limitare l'oggetto dello stesso alle attività di mero rilievo internazionale, indicate nell'art. 2 del D.p.r. 31 marzo 1994 che concernono:

- a) studio e informazione su problemi vari; scambio di notizie e di esperienze sulla rispettiva disciplina normativa o amministrativa; partecipazione a conferenze, tavole rotonde, seminari; visite di cortesia nell'area europea; rapporti conseguenti ad accordi o forme associative finalizzati alla collaborazione interregionale transfrontaliera;
- b) visite di cortesia nell'area extraeuropea, gemellaggi, enunciazione di principi e di intenti volti alla realizzazione di forme di consultazione e di collaborazione da attuare mediante l'esercizio unilaterale delle proprie competenze; formulazione di proposte e prospettazione di problemi di comune interesse, contatti con le comunità regionali all'estero ai fini della informazione sulle normazioni delle rispettive regioni e della conservazione del patrimonio culturale d'origine.

Ai sensi del c. 2 le attività di cui al punto b) possono essere svolte a condizione che vi sia stata la previa comunicazione al Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per conoscenza al Ministero degli Affari Esteri, indicando l'oggetto dell'intervento unitamente agli eventuali documenti relativi ad accordi, protocolli, intese o atti simili da sottoscrivere.

Il Ministro per gli Affari regionali, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, può eccepire l'esistenza di contrasto delle attività stesse con gli indirizzi politici generali dello Stato oppure la loro esorbitanza dalla sfera degli interessi regionali. In caso di accertato contrasto l'iniziativa non può essere realizzata o il Ministero competente può promuovere il coordinamento dell'iniziativa stessa con altre analoghe del Ministero degli Affari Esteri. Decorso il termine di venti giorni senza alcuna comunicazione l'assenso si intende accordato.

Ai sensi del c. 4 è fatto divieto alle Regioni ed alle Province autonome di «esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato né possono assumere impegni dai quali derivano obblighi per lo Stato». Ai sensi dell'art. 5

1. le Regioni e Province autonome si attengono al criterio di limitare a quanto strettamente necessario il numero dei membri delle delegazioni e del personale incaricato, nonché la durata della loro permanenza all'estero.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato può chiedere alle Regioni e Province autonome informazioni sui risultati delle attività disciplinate dal presente decreto, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 22 luglio 1975, n. 382 .

3. Dalle attività promozionali e da quelle di rilievo internazionale non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. Delle attività svolte dalle Regioni e Province autonome ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 4, è data pubblicità nei modi stabiliti dalle normative regionali<sup>13</sup>.

### **3. Il punto di vista della giurisprudenza riguardo alle spese degli enti locali nelle iniziative aventi riflessi internazionali e di gemellaggio**

Per le iniziative aventi riflessi internazionali e per quelle di gemellaggio è intervenuto il Ministero dell'interno e la Corte di Conti.

Il Ministero dell'Interno con circolari della Direzione Generale dell'Amministrazione Civile, 27 agosto 1980, n. 80/2674 e 10 maggio 1983, n. 91/1776 ha richiamato l'attenzione degli enti locali sulle posizioni che in merito aveva assunto la Corte dei Conti riguardo alle spese per iniziative promosse dagli stessi soggetti pubblici ed aventi riflessi internazionali.

Il Ministero dell'Interno ritiene che anche se esiste una potestà di iniziativa degli enti locali, le attività promosse dagli stessi vanno portate a conoscenza dello stesso in maniera tempestiva per meglio coordinarle con i rapporti internazionali dello Stato.

La Corte dei Conti con decisioni 234/A, 235/A, 236/A, poste in essere a Sezioni unite il 28 maggio 1980, ha stabilito che le spese dei

<sup>13</sup> Secondo il *vademecum* sulle procedure per i gemellaggi della Prefettura di Udine viene precisato che: «L'Ente sub regionale deve inviare preventiva comunicazione (lettera di presentazione, copia delibera Consiglio comunale, obiettivi e programma del gemellaggio) a: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali (DAR); Ministero degli Affari Esteri - Unità per il sistema paese e le Autonomie locali (USP); Regione Competente. Titolare della procedura è il Dipartimento per gli Affari Regionali. L'Unità per il sistema paese del MAE ricevuta la bozza di intesa, la trasmette con le proprie eventuali osservazioni, per un parere, all'Unità del Contenzioso, Ufficio Legislativo, ed alle Direzioni Generali competenti, indicando, di norma, un termine di 7 gg. lavorativi per rispondere. Nel silenzio, si suppone l'assenso degli Uffici. Trascorso il termine indicato, USP trasmette al DAR il parere complessivo del Ministero Affari Esteri. Entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di gemellaggio il DAR, sulla base dei pareri di tutte Amministrazioni interessate, può formulare osservazioni. Decorsi i 30 gg. dal ricevimento della comunicazione, vale la regola del silenzio-assenso e l'Ente Locale può sottoscrivere il gemellaggio».

Comuni devono essere orientate a realizzare il pubblico interesse costituito dal soddisfacimento delle esigenze morali e materiali della collettività comunale.

Per questo l'assistenza a popolazioni di altri Stati colpiti da calamità, guerre e gravi fenomeni simili non è ritenuta compresa nei fini dei Comuni.

Per ciò che attiene le iniziative di gemellaggio la Corte dei Conti, con decisione delle Sezioni unite, n. 39/A, del 4 gennaio 1984 ha rilevato che il finanziamento da parte di un Comune di spese per gemellaggi rientra nelle finalità istituzionali degli enti se esiste un interesse della popolazione a tale attività ed un vantaggio morale o materiale diretto la cui soddisfazione non viene sentita come estranea da parte della popolazione stessa. In tale caso non si configura un danno per l'ente, perseguibile nei confronti degli amministratori che hanno disposto le relative spese, da ritenersi come spese di rappresentanza.

Secondo la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania, decisione n. 8 del 23 gennaio 1996, l'attività di gemellaggio è legittima se:

1. le finalità che possono essere perseguite dal Comune non siano solo di natura materiale ma riguardano anche il soddisfacimento di esigenze di carattere spirituale, morale e sociale che la comunità locale avverte come rilevanti, da valutarsi a cura dell'ente locale stesso;

2. è necessario che il gemellaggio venga realizzato secondo criteri di congruità, razionalità e risponda ad un diffuso interesse della comunità di riferimento;

3. le spese per la delegazione devono essere contenute in limiti rigorosi e devono essere rapportate alle dimensioni ed alle possibilità finanziarie dell'ente nonché ai risultati che si intendono raggiungere.

Sempre secondo la Corte dei Conti, sez. I, 31 gennaio 1983, n. 14, l'assenza di una normativa specifica che permetta attività inerenti "gemellaggi" con Comuni o Città straniere non può necessariamente condurre ad un giudizio di illegittimità delle conseguenti spese poiché Comuni e Province sono enti a fini generali che possono assumere oltre all'esercizio di compiti obbligatori, anche altri compiti che interessano la comunità locale; pertanto il giudizio deve essere eseguito sulla corrispondenza di dette spese ad un interesse proprio della popolazione nonché sulla loro adeguatezza, in quanto non

collegate a compiti istituzionali dell'ente, al conseguimento dell'interesse medesimo.

#### **4. Libano: esperienze di cooperazione a confronto**

Sono trascorsi oltre 20 anni da quando il Comune di Martignano si è gemellato con il Comune di Kfar Matta in Libano. Venti anni densi di iniziative sul versante della cooperazione allo sviluppo, di duro lavoro, di difficoltà, ma anche di grandi soddisfazioni per aver collaborato con un Paese lontano e aver dato un modesto contributo a popolazioni in difficoltà. Era il 27 settembre 1989 quando la Giunta comunale di Martignano deliberò (deliberazione n. 254) il gemellaggio con il Comune di Kfar Matta.

Dal preambolo della deliberazione si ricava la motivazione che spinse il Comune di Martignano a questo passo: l'interesse ai temi della pace, del disarmo e dello sviluppo dei popoli, la sensibilità ai temi della democrazia, della libertà; la voglia di essere solidali con i popoli che lottano per tali principi, il bisogno di fare acquisire maggiore coscienza alla popolazione locale della drammatica situazione in cui versava il Libano ed il medio-oriente.

Dal punto di vista storico è necessario ricordare che il cinque settembre 1983, appena vi fu il ritiro delle truppe di occupazione israeliane, nel territorio libanese dello Chouf scoppiava la guerra civile tra Drusi e Cristiani delle forze libanesi che avevano mandato i loro battaglioni al seguito degli occupanti israeliani. Vi furono efferate stragi di civili che comportarono molte vittime tra le parti in contesa. Ora le cose stanno cambiando a Kfar Matta e in alcuni villaggi dello Chouf. Migliaia di cristiani stanno rientrando nei villaggi da dove dovettero fuggire nel 1983, grazie anche agli sforzi congiunti del Patriarca Maronita Nasrallah Sfeir e del *leader* libanese Walid Joumblatt.

Numerose sono state le iniziative progettuali realizzate in Libano dal Comune di Martignano (Le):

1. Programma di sostegno alla ricostruzione della Municipalità di Kfar Matta;
2. Programma per lo sviluppo agricolo e sociale a Kfar Matta e nel Distretto di Aley;
3. Progetto Sport e dialogo interculturale per i minori di Kfar Matta;

4. Realizzazione Centro di aggregazione giovanile e Formazione allo sport a favore dei minori di Kfar Matta;
5. Realizzazione di un Centro sportivo polivalente per i giovani a Taalabaya;
6. Progetto per la realizzazione di un centro di servizi nella municipalità libanese di Saadnayel (in corso di finanziamento).

Altre iniziative realizzate:

1. Progetto di informazione e sensibilizzazione delle popolazione salentine sulle problematiche della cooperazione decentrata;
2. Iniziative di educazione alla pace ed alla solidarietà;
3. Ospitalità di minori di Kfar Matta a Martignano (Le);
4. Fondazione del Comitato enti locali per la solidarietà internazionale (CELSI).

Le iniziative sopra evidenziate sono state realizzate con il sostegno finanziario del Ministero degli Affari Esteri, dell'Unione europea, della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, del Comune di Martignano (Le), dell'Organizzazione non governativa (Ong) Controinformazione terzo mondo (Ctm) di Lecce.

## **5. Conclusioni**

La riforma del Titolo V della Costituzione ed il fermento normativo che si è registrato nel nostro Paese negli ultimi venti anni hanno determinato una nuova centralità degli enti locali.

Pur nella fase recessiva che stiamo registrando sul versante economico, Comuni e Province (oltre che le Regioni) sono ritornati ad essere protagonisti anche sul versante della cooperazione decentrata.

La possibilità di muoversi in questo settore riviene da un quadro normativo assai articolato che consente al sistema delle autonomie locali territoriali di varare iniziative e progetti nei Paesi in via di sviluppo, attingendo da un lato a risorse finanziarie trasferite, ma potendo utilizzare anche quelle proprie.

Le Linee guida della Direzione generale allo sviluppo sulla cooperazione decentrata, approvate dal Comitato Direzionale con delibera n. 9 del 15 marzo 2010, riflettono proprio la crescente importanza assunta dalle Regioni e dagli enti locali italiani nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo da realizzarsi anche in collaborazione con la Direzione generale per la Cooperazione

allo Sviluppo del Ministero degli Affari Estri (MAE) ai sensi della L. 49/1987, attraverso le quali Comuni e Province possono diventare soggetti che concorrono alla crescita complessiva dei Paesi in via di sviluppo.

## Bibliografia

BATTAGLIA S., *Grande dizionario della lingua italiana*, UTET, Torino, 1970.

BECK U., *Che cos'è la globalizzazione*, Carocci, Roma, 2001.

BLACK M., *La cooperazione allo sviluppo internazionale*, Carocci, Roma, 2004.

BONAGLIA F., DE LUCA V., *La cooperazione internazionale allo sviluppo*, Il Mulino, Bologna, 2006.

BUONOMO V., *Cooperazione e sviluppo: le regole internazionali*, EMI, Bologna, 2005.

CAFFARENA A., *Le organizzazioni internazionali*, Il Mulino, Bologna, 2009.

CANTONI S., *Cooperazione multilaterale e finanziamento dello sviluppo*, Jovene, Napoli, 2004.

CASSETTA E., *Manuale di diritto amministrativo*, Giuffrè, Milano, 2007.

COHEN D., *Ricchezza del mondo, povertà delle nazioni*, Ed. di Comunità, Torino, 2001.

CONFORTI B., *Diritto internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2006.

DE STEFANI P., MASCIA M. (a cura di), *Istruzioni e società civile nella cooperazione internazionale decentrata. Contributi agli «obiettivi di sviluppo del millennio»*, Cleup, Padova, 2007.

DEL GIUDICE F., *La Costituzione esplicata*, Esselibri, Napoli, 2008.

DI STASI (a cura di) A., *Cooperazione internazionale allo sviluppo e tutela dei diritti umani*, Rubbettino, Catanzaro, 2007.

DI TURI C., *Globalizzazione dell'economia e diritti umani fondamentali in materia di lavoro: il ruolo dell'OIL e dell'OMC*, Giuffrè, Milano, 2007.

DRAETTA U., *Principi di diritto delle organizzazioni internazionali*, Giuffrè, Milano, 2006.

FORTE C., *Diritto e cooperazione allo sviluppo tra governance internazionale ed europea. La governance internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2006.

FRAU A., *Il diritto della cooperazione internazionale allo sviluppo*, CEDAM, Padova, 2005.

GENESIO U., *Le leggi dell'umanità. Quarant'anni dell'Istituto internazionale di diritto umanitario*, Nagard, Milano, 2009.

GIULIANO M., *Cooperazione allo sviluppo e diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 1991.

GORI U., *La cooperazione allo sviluppo*, F. Angeli, Milano, 2003.

GOZZI G., FURIA A. (a cura di), *Diritti umani e cooperazione internazionale allo sviluppo*, Il Mulino, Bologna, 2009.

GRIECO M., LENCI S., *La cooperazione decentrata: oltre l'aiuto. Gli attori locali nella ridefinizione dei rapporti nord/sud*, l'Harmattan Italia, Torino, 1999.

GULIANATI S., VALABREGA G., KHRAIS T., POLICO M.T., SANSON M., in DE MATTEIS L., *Libano tra guerra e pace*, Manni, Lecce, 1991.

IANNI V., *Guida alla cooperazione decentrata*, Movimondo, Roma, 1999.

ITALIA V., ROMANO A., *Testo unico degli enti locali*, Giuffrè, Milano, 2000.

LUCCHINI A., *Cooperazione e diritto allo sviluppo nella politica esterna dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano, 1999.

LUZZATTO P. (a cura di), *Cooperazione decentrata. L'esperienza del Comune di Roma*, LED, Roma, 2004.

MELLANO M., ZUPI M., *Economia politica della cooperazione allo sviluppo*, Laterza, Bari, 2007.

MENEGUZZI R.C., *L'organizzazione internazionale tra politica di potenza e cooperazione*, CEDAM, Padova, 2000.

MONACO R., *Lezioni di organizzazione internazionale*, Giappichelli, Torino, 1985.

NICCOLI A., SANGIULIANO R., *Testo unico enti locali*, Esselibri, Napoli, 2009.

PANEBIANCO M., *Diritto internazionale pubblico*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2009.

PENNETTA P., *Le organizzazioni internazionali dei Paesi in via di sviluppo*, Cacucci, Bari, 1998.

PERFETTI L.R. (a cura di), *Corso di diritto amministrativo*, CEDAM, Padova, 2008.

RAIMONDI A., ANTONELLI G., *Manuale di Cooperazione allo Sviluppo, Linee evolutive, spunti problematici, prospettive*, SEI, Torino, 2001.

RAIMONDI A., ANTONELLI G., *Manuale di cooperazione allo sviluppo. Linee evolutive, spunti problematici, prospettive*, SEI, Torino, 2001.

RHI-SAUSI J.L., BENZONI A., *La cooperazione internazionale allo sviluppo. Sei modelli a confronto*, IRI, Roma, 1993.

RUSSO V., *I progetti di solidarietà sociale, di sviluppo territoriale e di cooperazione internazionale. Manuale per gli operatori degli Enti Pubblici e delle Organizzazioni Non profit*, Università del Salento, Anno Accademico 2008-2009.

SANTORO C.M. (a cura di), *I problemi della cooperazione allo sviluppo negli anni '90*, Il Mulino, Bologna, 1993.

SCOCA F.G. (a cura di), *Diritto amministrativo*, Giappichelli, Torino, 2008.

SODA A., *Le organizzazioni internazionali. Politica, economie, società*, Editori Riuniti, Roma, 1999.

TESAURO G., *Diritto comunitario*, CEDAM, Padova, 2008.

TOSI L., *Italia (L') e le organizzazioni internazionali*, CEDAM, Padova, 1999.

TURCO A., *Governance, culture, sviluppo. Cooperazione ambientale in Africa occidentale*, Franco Angeli, Napoli, 2009.

ZANGHÌ C., *Diritto delle organizzazioni internazionali*, Giappichelli, Torino, 2001.